



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Via dei Flavi, 16 - 02100 RIETI
Tel 0746 200799 - Fax 0746 205755

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.rieti@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N° 84 del 31/01/2019

Attività di Settore Giovanile Scolastico

NUOVO PRONTO AIA 0641603243

RICHIESTE PER VARIAZIONI GARE
fax 0746-205755 Email dplnd.rieti@lnd.it

INDICE

| | |
|---------------------------|------------|
| Stralcio del C.U. 260 CRL | Pagina : 2 |
| Risultati | Pagina : 3 |
| Giustizia Sportiva | Pagina : 4 |

Stralcio del C.U. 260 DEL C.R.L. del 25/01/2019

PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.60 SGS DEL 13/12/2018

(Gara: FIANO ROMANO – CITTÀ DI PALOMBARA del 9/12/2018 – Campionato Allievi Provinciali di Rieti)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell'11/01/2019

La ASD GS Fiano Romano impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale le veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara disputata con la società Città di Palombara (anch'essa parimenti sanzionata), oltre l'ammenda di euro 100,00 per aver indotto l'arbitro, al 38° minuto del primo tempo, ad interrompere la gara a causa della rissa scoppiata tra calciatori e dirigenti delle due Società.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante riteneva eccessiva e sproporzionata la sanzione in relazione ai fatti realmente accaduti attribuendo la causa dell'interruzione della gara esclusivamente alla Società Città di Palombara; chiedeva, pertanto, che venisse inflitta la perdita della gara unicamente a quest'ultima ed in subordine la ripetizione della partita.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale e dal suo supplemento, emerge che al 36° minuto della prima frazione di gioco, dopo che l'arbitro aveva espulso un calciatore del Fiano Romano, si creava una rissa alla quale partecipavano calciatori e dirigenti delle due squadre, (nel frattempo entrati sul terreno di gioco), che si insultavano, minacciavano e spintonavano vicendevolmente; dopo che il direttore di gara invitava (inutilmente) i componenti delle due panchine ad uscire dal terreno di gioco e dopo aver chiesto, ma non ottenuto, la collaborazione, neppure, dei capitani della due squadre, al fine di riportare la calma, vista la impossibilità di proseguire la gara, ne decretava la interruzione.

Da tutto ciò emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la responsabilità dei tesserati di entrambe le società, i quali hanno partecipato alla rissa sul terreno di gioco, inducendo l'arbitro ad interrompere la gara.

Il codice di giustizia sportiva prevede espressamente la punizione sportiva della perdita della gara, per entrambe le società interessate, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la responsabilità della mancata prosecuzione della gara sia ascrivibile ad entrambe (C.G.S. art. 17 comma 2).

In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Risultati Gare

| UNDER 17 | | | | | |
|----------|----------|-------------------------|---------------------------|----|-----|
| DATA | GIORNATA | | | | |
| 26/01/19 | 1/R | CANTALICE | VALLE DEL TEVERE | 5 | - 0 |
| | | PRO CALCIO CITTA DUCALE | SETTEBAGNI CALCIO SALARIO | 0 | - 0 |
| 27/01/19 | 1/R | CASALI POGGIO NATIVO | PRO CALCIO STUDENTESCA | 0 | - 2 |
| | | FIANO ROMANO | BRICTENSE | 12 | - 0 |
| | | LA SABINA | SPORTING RIETI | 1 | - 1 |

| UNDER 15 | | | | | |
|----------|----------|-------------------------|------------------------|----|-----|
| DATA | GIORNATA | | | | |
| 26/01/19 | 10/A | SPORT SELCI S.L. | VELINIA | 5 | - 0 |
| | 12/A | POL. POGGIO MOIANO | BRICTENSE | 10 | - 0 |
| | | REAL MONTEROTONDO SCALO | PRO CALCIO STUDENTESCA | 5 | - 0 |
| 27/01/19 | 12/A | ERETUM MONTEROTONDO C. | CANTALICE | 1 | - 0 |
| | | S.S. PASSO CORESE | CASALI POGGIO NATIVO | 1 | - 3 |
| | | SPORTING RIETI | MAGLIANESE | 2 | - 0 |

Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo **Sig. Roberto Silvestri** assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. **Sig. Antonino Tortorella** nella seduta del **30.01.2019**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1.1.CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

GARE DEL 26/ 1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

Perche' propri sostenitori reagivano alle provocazioni del dirigente della squadra avversaria pronunciando frasi minacciose nei confronti dei giocatori avversari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 2/2019

MONACO FRANCO (PRO CALCIO CITTA DUCALE)

Perchè, a fine gara, si rivolgeva al pubblico avversario con gesti provocatori,pronunciando frasi blasfeme e minacciose. Veniva trattenuto da altri dirigenti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILUZZI MATTEO (PRO CALCIO CITTA DUCALE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUERRUCCI CHRISTIAN (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)

Per somma di ammonizioni a fine gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUNNELLA GIOVANNI (PRO CALCIO CITTA DUCALE)

DE SANTO LUCA

(SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)

GARE DEL 27/ 1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 LA SABINA
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 8/ 2/2019

LORENZINI ANTONELLO (SPORTING RIETI)
Perche', a fine gara, contestava animatamente l'operato dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LETI ANTONIO (LA SABINA)

2.1.2 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

NESSUN PROVVEDIMENTO A CARICO DI TESSERATI

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 10 Febbraio 2019.

Pubblicato in Rieti il 31/01/2019

IL SEGRETARIO
Paola Bonaventura

IL DELEGATO PROVINCIALE
Umberto Fusacchia